

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE NORME DI COMPORTAMENTO
E DI RAPPORTO
TRA IL COMUNE DI CREMA E LE SOCIETA' PARTECIPATE

Approvato con Delibera C.C. N°9 del 26.01.2010

Articolo 1

Principi generali

1. I principi contenuti nel presente regolamento costituiscono vincolo comportamentale per il Comune e per gli amministratori di nomina pubblica in seno alle società partecipate.
2. Gli amministratori di nomina pubblica devono uniformare lo svolgimento delle proprie funzioni al principio secondo il quale le società partecipate:
 - nel rispetto delle proprie prerogative di natura privatistica;
 - in relazione all'oggetto sociale;
 - alle capacità operative nel quadro di riferimento normativo e istituzionale in cui operano e alla territorialità delle loro funzioni e attività;
 - nel rispetto della normativa vigente;improntano la propria strategia aziendale per il perseguimento di finalità che promuovano l'interesse della comunità locale.

Articolo 2

Rapporti con gli organi istituzionali del Comune

1. Il Consiglio Comunale si pronuncia sull'atto di indirizzo strategico generale contenente i programmi delle società in riferimento all'esercizio successivo con la competente delibera di presa d'atto, sulla base di specifici documenti ed indicazioni fornite dagli amministratori di nomina pubblica e di eventuali atti predisposti dall'Ufficio per il coordinamento ed il controllo delle Società Partecipate.
2. Tale delibera deve essere sottoposta al Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio delle società partecipate e comunque in tutti i casi in cui si verificano mutamenti degli indirizzi già forniti per l'esercizio in corso.
3. Il bilancio d'esercizio delle società partecipate, corredato di relazione illustrativa, dovrà essere portato in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed in comunicazione al Presidente della Commissione di Garanzia di cui all'art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale (approvato delibera n. 62 del 28/10/2008).
4. Il Consiglio Comunale delibera sui contenuti dell'atto costitutivo, sullo statuto e le modifiche statutarie, sui patti parasociali e le altre convenzioni tra i soci, sull'approvazione dei piani di riparto pro-quota dei disavanzi delle società partecipate, sull'aumento o riduzione del capitale sociale, sull'esercizio dell'opzione di acquisizione di quote azionarie cedende da parte di altri soci, sulla cessione di quote azionarie di proprietà comunale, nonché, limitatamente ai casi in cui lo ritenga opportuno, su tutte le deliberazioni riservate dalla legge all'assemblea straordinaria della società.

Articolo 3

Amministratori di nomina pubblica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella fattispecie in cui l'atto costitutivo della società preveda la nomina e la revoca da parte del Comune dei propri rappresentanti nelle società partecipate, in virtù della facoltà indicata dall'art. 2449 Codice Civile.
2. I membri di nomina pubblica del Consiglio di amministrazione della società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e dotati di comprovata capacità o esperienza anche di natura professionale o direzionale, nel settore aziendale privato o pubblico.

3. Detti soggetti agiscono nel totale rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.
4. Agli amministratori nominati ex art. 2449 C.C. competono gli stessi diritti ed obblighi di quelli privati nominati dall'assemblea della società.
5. Alla scadenza del loro mandato o quando per motivate ragioni lo ritenga necessario, il Sindaco provvede alla nomina e alla revoca secondo le norme del Codice Civile.
6. In caso di comprovato conflitto di interessi si applicheranno le norme di cui agli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile.
7. Gli amministratori di nomina pubblica devono trasmettere all'Ufficio per il coordinamento ed il controllo delle società partecipate copia degli atti fondamentali della società stessa, quali i verbali di assemblea ed i bilanci.
8. Ai fini dell'applicazione del precedente Articolo 2, comma 1, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario gli amministratori di nomina pubblica dovranno di norma informare il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, attraverso trasmissione di copia di estratti dei verbali approvati dal cda, in merito agli indirizzi strategici generali con particolare riferimento ai programmi della società da attuarsi nell'esercizio medesimo.

Articolo 4

Funzioni dell'Ufficio per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Responsabili dei Servizi

1. L'Ufficio per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, facente parte e riferimento al dirigente dell'Area Affari Generali, avvalendosi della struttura burocratica amministrativa, contabile e tecnica del Comune di Crema provvede:
 - a tenere i rapporti con le società partecipate raccordandole con i competenti uffici comunali;
 - a coordinare l'istruttoria degli atti relativi alle società partecipate assegnata ai Responsabili dei Servizi del Comune di Crema;
 - a concorrere nella vigilanza sulle risultanze della gestione delle società partecipate, affidata al Responsabile del Servizio Finanziario, limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio del Comune;
 - a informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale circa atti e fatti di gestione di obiettiva rilevanza, tecnico-contabile-amministrativa;
 - ad istruire direttamente gli atti relativi alle società partecipate in caso di assenza od impedimento dei Responsabili dei Servizi competenti ed in genere quando ricorrano situazioni di necessità od urgenza.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Crema provvede:
 - alla vigilanza sulle risultanze della gestione delle società partecipate limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio del Comune;
 - alla eventuale richiesta di ulteriori specificazioni e pareri tecnici in ordine a fatti di gestione aventi particolare rilievo sotto l'aspetto finanziario.
3. I Responsabili dei Servizi del Comune di Crema provvedono:
 - all'istruttoria degli atti relativi alle società partecipate assegnati loro dall'Amministrazione Comunale in sinergia con l'Ufficio per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate;
 - alla eventuale richiesta di ulteriori specificazioni in ordine a fatti amministrativi e tecnici aventi particolare rilievo per i settori di rispettiva competenza.
4. Nel rispetto dell'autonomia societaria, l'Ufficio per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, il Responsabile del Servizio Finanziario ed i Responsabili dei Servizi del Comune di Crema non svolgono funzioni di ispezione e controllo sulla regolarità, anche fiscale, della gestione stessa.

Articolo 5

Partecipazioni azionarie

1. Il presente regolamento si applica nel caso in cui il Comune detenga direttamente o indirettamente la quota di maggioranza del capitale sociale.

2. Per i casi di partecipazione minoritaria il regolamento è applicato limitatamente ai seguenti articoli:
 - articolo 1;
 - articolo 2, comma 3°;
 - articolo 3, commi dal 1° al 7°.

Articolo 6

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al vigente Statuto Comunale.